

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



SU ALCUNE *INSCRIPTIONES* DI FRAMMENTI GIURISPRUDENZIALI TRÀDITI DAL MS. *PALATINUS LATINUS* 1564

Antonio Leo de Petris

Abstract

[On some *inscriptiones* of jurisprudential fragments transmitted by the ms. *Palatinus Latinus* 1564] The essay analyses some jurisprudential fragments that were transmitted by the *Palatinus Latinus* 1564. Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1 is attributed in the ms. to the twenty-three of the Paul's *libri ad edictum*. It's possible to speculate an independent tradition with respect to *F* of Tit. 10.1 as transmitted by ms. and, ascertained the Pauline authorship of the excerpt, an independent tradition of the jurisprudential material used.

Key Words:

Codex Florentinus; *Digesta*; Land Surveyors; *Palatinus Latinus* 1564; Tit. 10.1

Vol. 11 (2023)





Su alcune *inscriptions* di frammenti giurisprudenziali traditi dal ms. *Palatinus Latinus* 1564

Antonio Leo de Petris*

Nell'ambito della letteratura in tema di trasmissione testuale dei *Digesta*¹ meritano più ampia disamina due questioni tra loro legate: a) il rapporto di “filiazione” del Codice Gg da Gp² – cioè, rispettivamente, il noto Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Gulferb. 105 Gud. lat. 2° (*Gudianus*), databile, parrebbe, al terzo quarto del IX secolo³ che reca,

* Antonio Leo de Petris è Dottore di ricerca in Scienze giuridiche e assegnista presso l'Università degli Studi di Macerata. L'indagine è stata condotta nell'ambito dell'assegno di ricerca “Letteratura gromatica e giurisprudenza romana: per un approccio innovativo allo studio dell'organizzazione agraria in Roma antica”, attivato presso l'Ateneo maceratese.

¹ Cfr. in proposito almeno B.H. STOLTE, *Some thoughts on the early history of the Digest text*, in *Subseciva Groningana* 1999 (6), 103 ss.; C.M. RADDING, A. CIARALLI, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden-Boston 2007, 171 ss. Nel presente scritto non sarà affrontato, invece, il punto relativo al rapporto tra la tradizione gromatica del Tit. 10, 1 e la c.d. Vulgata. A tal proposito, conviene rimandare, almeno per il momento, a B.H. STOLTE, *Finium regundorum and the Agrimensores*, in *Subseciva Groningana* 5 (1992), 68 ss. Per la formazione della Vulgata rimangono fondamentali H.U. KANTOROWICZ, *Über die Entstehung der Digestenvulgata. Ergänzungen zu Mommsen*, in *ZSS* 30 (1909), 183 ss. e in *ZSS* 31 (1910), 14 ss. (poi pubblicati congiuntamente per i tipi Böhlau, Weimar 1910) e C.G. MOR, *Il Digesto nell'età preirneriana e la formazione della «Vulgata»*, in *Per il XIV centenario della codificazione giustiniana. Studi di diritto pubblicati dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia*, Pavia 1934, 559 ss. (= *Scritti di storia giuridica altomedievale*, Pisa 1977, 83 ss.). Per una sintesi riguardante, più in generale, gli studi sul tema cfr. M.V. SANSÓN RODRÍGUEZ, *Situación actual de los estudios sobre la tradición manuscrita del Digesto en Occidente*, in *Anales de la Facultad de Derecho* 20 (2003), 227 ss.

² Si impiegano qui le sigle utilizzate da TH. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini 1870, 306, prima dell'apparato critico. Sulla predisposizione dell'*editio maior*, specie con riguardo alla tradizione della Vulgata, cfr. ora M. MILANI, *L'editio maior mommseniana del Digesto e i manoscritti della Vulgata*, in *TSDP* 12 (2019), 1 ss.

³ Per la descrizione del codice v. L. TONEATTO, *Codices artis mensoriae. I manoscritti degli antichi opuscoli latini d'agrimensura (V-XIX sec.)*, I, *Tradizione diretta. Il medioevo*, Spoleto 1994, 250 ss.

salvo due luoghi geminati⁴, l'intero Tit. 10.1 (*Finium regundorum*) dei *Digesta* e il *Palatinus Latinus* 1564, dell'inizio del medesimo secolo⁵ – e b) l'eventuale correlazione tra essi ed *F*⁶.

Intorno al primo punto, che non ha qui immediato interesse, va solo osservato come il *Gudianus* (*Gg*) sia stato esattamente considerato alla stregua di *codex descriptus*, e ciò perché, tra l'altro, relativamente al frammento corrispondente a Gai 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13 si produrrebbero, in confronto al più corretto *Gp*, frequenti errori dovuti a un copista che, poco avvezzo all'onciale greca, avrebbe confuso Α, Δ e Λ⁷.

A diversa importanza, di contro, assurge il nodo concernente il legame, ove mai ve ne fosse uno, tra *Gp* ed *F*, specie se si considera non solo l'osservazione per cui il testo trasmesso dal *Palatinus Latinus* 1564 costituirebbe una tradizione parallela e indipendente (con emendazioni di qualità superiore rispetto a *F*⁸) ma, soprattutto, perché proverrebbe da un *ensor* di età giustiniana o di poco posteriore, quindi coevo (o non troppo successivo) allo stesso Giustiniano⁹.

⁴ Cioè in Lac. 278.5-12 e Lac. 279.6-16, ove si trova ripetuto Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.9-10 e in Lac. 278.25-29, Lac. 279.1-5 (che costituisce continuazione del precedente) e Lac. 280.16-19 (in tale ultimo caso solo frammentariamente e con una *inscriptio* differente da quella che compare in *F*), dove la geminazione interessa Gai. 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13.

⁵ TONEATTO, *Codices*, cit., 218 ss. e 241 ss.

⁶ In relazione alla tradizione “gromatica” TH. MOMMSEN, *Digesta*, cit., *Praefatio*, XXXXI, affermava: «Similis utilitatis est libri decimi tituli primi, qui est finium regundorum, exemplum positum in corpore auctorum gromaticorum (*G*) condito a mensore quodam ignoto aetatis si non Iustinianae, certe non multum inferioris». Va osservato, in proposito, come nell'edizione del Tit. 10, 1 Mommsen abbia fatto uso di una collazione del *Palatinus Latinus* 1564 effettuata da R. Kekulé, giacché come lo stesso Mommsen notava – cfr. TH. MOMMSEN, *Zum römisches Bodenrecht*, in *Hermes* 27 (1892) 114 ss.; cui *adde* STOLTE, *Finium*, cit., 62 – quella di Lachmann non era perfetta.

⁷ In questo senso v. STOLTE, *Finium*, cit., 63; cui *adde* M. FRESSURA, D. MANTOVANI, *P.Berol. inv. 14081. Frammento di una nuova copia del Digesto di età giustiniana*, in *Athenaeum* 105.2 (2017) 705, nt. 55, i quali ritengono che il *Gudianus* sia un apocrifo del *Palatinus Latinus* 1564. Un terzo codice, il Bruxelles, Bibliothèque Royale “Albert Ier”, 10615-729 (*Bruxellensis* 10615-729), risalente alla seconda metà del XII secolo, e segnatamente il III° elemento [10629-660] (*Cusanus*) non reca invece, almeno per la questione qui affrontata, elementi di interesse. Per la descrizione del codice v. TONEATTO, *Codices*, I, cit., 411 ss. e specialmente 434 ss., il quale lo ritiene probabile discendente di *P* «con tracce di contaminazione».

⁸ MOMMSEN, *Praefatio*, cit., XXXXI; TH. KIPP, *Quellenkunde des Römischen Rechts*, Leipzig 1896, 124, il quale, sia pure in modo cursorio, afferma: «Eine Sammlung der gromatischen Schriften, vielleicht aus der Zeit Justinians, in Handschriften des 9. oder 10. Jahrhunderts, enthält auch Auszüge aus juristischen Quellen, so namentlich den tit. Dig. X, 1 *finium regundorum* aus einer der Florentina gegenüber besseren Vorlage»; W. KAISER, *Spätantike Rechtstexte in agrimensurischen Sammlungen*, in *ZSS* 130 (2013) 338 s., il quale ne deduce l'indipendenza della tradizione rispetto al *Codex Florentinus*. Sull'importanza dello studio delle varianti testuali per la storia della compilazione giustiniana nell'Occidente medievale, cfr. E. RICART MARTÍ, *La tradición manuscrita del Digesto en el Occidente Medieval, a través del estudio de las variantes textuales*, in *AHDE* 57 (1987), 5 ss.

⁹ MOMMSEN, *Praefatio*, cit., XXXXI; ID., *Die Interpolationen des gromatischen Corpus*, in *BJ* 96-97 (1895) 275 (= *Gesammelte Schriften*, VII, *Philologische Schriften*, Berlin 1905 [rist. Berlin-Zürich 1965], 467), secondo cui: «Da der Pandektentext die vollen Inscriptionen und die griechischen Stellen im Original und unverdorben hat und die Digesten nicht lange nach Justinian in Italien ausser

Sono diversi gli spunti che in questo senso offre il testo di *Gp* se lo si studia ponendo attenzione al fatto che alcuni frammenti trãditi parallelamente da esso e da *F* presentano variazioni (in almeno un caso assai notevoli, riguardando giureconsulto e opera di provenienza dell'escerto) nelle *inscriptiones* che li accompagnano¹⁰.

A tale ultima questione, invero, parte della storiografia non ha attribuito soverchia importanza¹¹, di contro a una evidente rilevanza, quale peculiare tipo di "errore separativo", a testimonio, tra l'altro, proprio dell'indipendenza della tradizione di *Gp* (e *Gg*) rispetto a *F*¹².

Gebrauch kamen, kann dessen Aufnahme in die Sammlung nicht wohl später als in die Mitte des 6. Jahrhunderts gesetzt werden». D'altronde, secondo F. SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916, 6, «Die Digestenhandschrift, die der Redaktor benutzte, muß also unter oder doch nicht lange nach Justinian geschrieben sein», sebbene «Das Verhältnis, in dem diese Handschriften (a–d) zu F stehen, läßt sich nicht feststellen». Più recentemente, anche FRESSURA, MANTOVANI, *P.Berol. inv. 14081.*, cit., 705, si sono espressi nel senso della risalenza del testo trãdito dal *Palatinus Latinus* 1564 «a un esemplare di età giustiniana».

¹⁰ È il caso, emblematico, di Lac. 276.10-13, che presenta la seguente *inscriptio*: *Paulus libro XXIII ad edictum*. Il corrispondente passo dei *Digesta* è, invece, Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1, in fine. Diversità, quindi, che non si limita alla sola opera di provenienza, ma riguarda appunto il giurista cui è attribuito il frammento. Della questione non fa menzione O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889 [rist. Graz, 1960], 532, Pal. 630. Il punto è stato affrontato *ex professo* da W. KAISER, *Paulus oder Ulpian? Zur Authentizität einer Inschrift in D. 10.1*, in *Index* 41 (2013) 69 ss. e specialmente 86 ss. e ID., *Spätantike Rechtstexte*, cit., 340, ove l'autore precisa: «Die in der Hs. Vat. pal. 1564 in D. 10,1,2 (Ulpian, 19 ed.) vorhandene weitere Inschrift (Paulus, 23 ed.), die der Codex Florentinus, die Vulgata sowie die griechische Überlieferung nicht kennen, dürfte genuin sein und daher der zweite Teil von D. 10,1,2 [...] nicht von Ulpian, sondern von Paulus herrühren»; cui *adde* M. VINCI, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004, 540, nt. 7, il quale propende per una attribuzione del frammento a Ulpiano (sulla base di costrutti che sarebbero prevalenti nel linguaggio ulpiano), reputando, però, che un'ipotesi alternativa potrebbe essere la "fusione" tra il passo di Paolo e quello di Ulpiano (cfr., sul problema delle catene di frammenti, A.M. HONORÉ, *Textual chains in the Digest*, in *ZSS* 80 [1963], 362 ss.; D. MANTOVANI, *Digesto e masse blubmiane*, Milano 1987, 47 ss.). D'altronde, in Lac. 279.22-23 = Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.6, si rileva una difformità relativa, questa volta, al numero del libro di provenienza del testo del commentario editale paolino, giacché in *F* l'escerto è attribuito, come si vede, al libro ventitreesimo (al ventiquattresimo, di contro, nei gromatici). Tale lezione è accolta dal MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.*, mentre nulla segnala O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889 [rist. Graz, 1960], 1013, Pal. 379. Da ultimo, sempre a un libro differente la tradizione gromatica attribuisce Lac. 278.13-17, corrispondente a Mod. 11 *pand.* D. 10.1.7, che reca la seguente *inscriptio*: *Modestinus libro primo et decimo pandictarum*. L'*inscriptio* di *F*, invero, ascrive l'escerto al decimo libro dell'opera di Modestino, ma MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.*, accoglie la lezione gromatica. Su tale ultimo frammento cfr. pure LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 721, nt. 3.

¹¹ Cfr. STOLTE, *Finium*, cit., 64 ss., che segnala, senza però attribuirvi molto rilievo, il solo caso del menzionato *Paulus libro XXIII ad edictum*/Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1. Ma cfr. già TH. MOMMSEN, *Ueber die kritische Grundlage unseres Digestentextes*, in *Jahrbücher des gemeine Rechts*, V (1862), 413 s. (= *Gesammelte Schriften*, II, *Juristische Schriften*, Berlin 1905 [rist. Berlin-Dublin-Zürich 1965], 112).

¹² Del resto, MOMMSEN, *Ueber die kritische Grundlage*, cit., 413 (*Gesammelte Schriften*, II, *Juristische Schriften*, cit., 112), considerando, tra gli altri, anche il dubbio palingenetico relativo al frammento corrispondente a Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1 affermava: «[...] der Text der Gromaticer ist vollständig unabhängig von dem Florentinischen und füllt auf dem Raum einer starken Quartseite nicht

D'altro canto, si tratta di errori non ovvi – per lo meno quello riguardante l'attribuzione a un diverso giurista del medesimo frammento (e, in misura minore, a un libro differente dell'opera di un medesimo giureconsulto) – che non possono essere attribuiti al mero accidente (come nel caso dei semplici errori ortografici)¹³, con la conseguenza, sul piano teorico, dell'impossibilità di immaginare l'esistenza di un comune archetipo¹⁴.

Da questo punto di vista, allora, appare di un certo interesse non tanto (o, comunque, non solo) il mero profilo “quantitativo” dei *loca* passibili di essere validamente corretti grazie al *Palatinus Latinus* 1564 – dato, quest'ultimo, con un peso di per sé trascurabile, specie perché il raffronto, avente a oggetto solo il Tit. 10, 1, riguarderebbe un numero trascurabile di frammenti rispetto alla mole dei *Digesta*¹⁵ – quanto, e vieppiù, la portata, dal punto di vista “qualitativo”, delle diverse lezioni che possono essere proposte per ciò che concerne le differenti *inscriptiones*.

Del resto, potrebbero formularsi ulteriori congetture intorno alla natura di queste lezioni. Se, e per un verso, esse possono essere addotte quale ulteriore prova di una tradizione parallela a quella di *F*¹⁶, per l'altro potrebbero formare indizio nel senso dell'esistenza di un manoscritto delle Pandette, risalente al VI secolo d.C., contenente non solo lezioni migliori sotto il profilo della mera critica testuale, ma a loro volta indice di

weniger als fünf Lücken derselben unzweifelhaft richtig aus [...]». Lo studio di alcune *inscriptiones*, a fini tuttavia differenti, fu per la verità intrapreso da V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, in *Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli* 54 (1931), 10 ss. (= *Rariora*, Roma 1946, 169 ss.). La ricostruzione dell'Arangio-Ruiz è stata più recentemente sottoposta a critica da R. LAMBERTINI, *La «compilazioncella» dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, in P. FERRETTI, M. FIORENTINI (a cura di), *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, Trieste 2020, 61 ss.

¹³ Contro questa asserzione, è vero, potrebbe pur sempre addursi il rilievo per cui la cagione delle diverse *inscriptiones* potrebbe annidarsi nell'errore commesso ricopiando lunghe catene di frammenti, con l'attribuzione della medesima (o di differente) *inscriptio* a frammenti di diversa (o uguale) paternità. Si osservi, a questo riguardo, come proprio Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1 segua Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.1 e che, come si è detto, l'escerto ulpiano sia attribuito, in *Gp*, precisamente al libro ventitreesimo del commentario edittale di Paolo. In ogni caso, anche volendo credere a tale spiegazione, si dovrebbe pur sempre chiarire per quale ragione un errore macroscopico non sia stato poi effettivamente emendato (intorno al problema dei guasti testuali di natura “meccanica” resta fondamentale J. MIQUEL, *Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten*, in *ZSS* 80 [1963], 233 ss.). Peraltro, lo stesso VINCI, *Fines regere*, cit., 543, che reputa plausibile la spiegazione fondata sul processo di fusione tra il brano paolino e quello ulpiano, è costretto ad ammettere: «Rimane però un problema aperto la spiegazione del motivo per cui il redattore del titolo «gromatico» abbia conservato l'*inscriptio* (e quindi la divisione del frammento) che né la *Florentina* né gli altri codici hanno tramandato».

¹⁴ Sul punto è sufficiente un rimando a G. PASQUALI, *Storia della tradizione e critica del testo*, Firenze 1952², 17 s.

¹⁵ In questo senso v. STOLTE, *Finium*, cit., 70. Naturalmente, non è scopo del presente lavoro esaminare compiutamente tutti gli errori, le mende o le corrottele che si incontrano in *F* rispetto a *Gp*, anche se come lo stesso Stolte segnala (*op. cit.*, 66) vi sono, specie nel testo greco di Gai. 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13, casi che meritano di essere ulteriormente approfonditi, in particolar modo ponendo mente al fatto che il Mommsen, pur impiegando nell'apparato critico riguardante questo specifico escerto la sigla *G*, fonda la propria ricostruzione sul sono *Gudianus*.

¹⁶ Cfr. STOLTE, *Finium*, cit., 70.

una distinta tradizione dei materiali giurisprudenziali (o almeno di una parte di essi) ivi riversati¹⁷.

In tale ultimo senso potrebbe militare, forse, una considerazione ulteriore che riguarda due specifici luoghi della tradizione gromatica. Mi riferisco a Lac. 276.10-13 (*inscriptio: Paulus libro XXIII ad edictum*), escerto che proverrebbe, dunque, dal libro ventitreesimo del commentario edittale paolino e a Lac. 279.22-23 (*inscriptio: Idem libro XXVIII ad edictum*¹⁸), escerpito, invece, dal libro ventiquattresimo. I due frammenti

¹⁷ Si noti, infatti, non solo la differente *inscriptio* che reca Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1, in fine (che, vale ricordarlo, in Lac. 276.10-13 è attribuito a Paolo, precisamente quale escerto dal ventitreesimo dei libri *ad edictum*), ma pure Lac. 280.16-19. In tale ultimo caso, però, si impone qualche altra precisazione. Qui, difatti, rispetto a Gai. 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13, la differenza nella *inscriptio* riguarda solo il numero del libro da cui il frammento risulta escerpito (il terzo e non il quarto del commento gaiano al testo decemvirale). Non mi sembra, però, di dover attribuire importanza a tale specifico caso quanto alla questione riguardante l'effettiva (e corretta) collocazione palinogenetica del frammento. Da questo punto di vista, difatti, a meno di non voler credere che nella predisposizione del materiale per approntare il manoscritto si disponesse di due diverse tradizioni del materiale gaiano – il che mi pare del tutto inverosimile – occorrerà ritenere, piuttosto, che si tratti di un errore (poi non corretto) dello scriba. D'altronde, in Lac. 278.25 l'*inscriptio* è riportata correttamente (*rectius*, conformemente alla tradizione di F), il che, peraltro, corrisponde a parte del contenuto che LENEL, *Palinogenesia*, I, cit., 245 (Pal. 437), ritiene fosse quello del libro quarto del commentario di Gaio, su cui cfr. almeno O. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index* 18 (1990), 403 ss.; cui *adde*, con particolare riguardo al punto relativo alla legge solonica in tema di distanze, U.E. PAOLI, *La loi de Solon sur les distances*, in *RHD* 26 (1949), 505 ss. e, più recentemente, VINCI, *Fines regere*, cit., 154 ss. Il luogo in esame, però, potrà rilevare quanto alla storia del *Palatinus Latinus* 1564. In questo senso, difatti, occorrerà spiegare la geminazione (sia pure parziale) del testo ad una distanza di poco più di un *folio*. G^p, invero, reca l'inizio di Gai. 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13 – corrispondente a Lac. 278.25 – al fol. 125v, che si chiude con i lemmi 'OPYHTO', vale a dire 'όρυγη, τὸ[v-fol. 126r]', e il termine del passo, cioè Lac. 279.1-5, al fol. 126r. Lac. 280.16-19, invece, è al fol. 126v. La sequenza è quindi: fol. 125v-fol. 126r-fol. 126v. E allora, o si deve in ogni caso pensare a uno scriba e a un correttore assai disattenti o, invece, all'uso di un altro manoscritto che avrebbe già contenuto Lac. 280.16-19 con una differente indicazione del libro gaiano di provenienza. Naturalmente, discorrere di una differenza per così dire "sostanziale" nel materiale utilizzato – che si rispecchierebbe, cioè, nella presenza, *ab antiquo*, di due tradizioni del testo giurisprudenziale – è differente dall'impostare una analisi che abbia quale presupposto la sussistenza di due manoscritti impiegati per formare il testo del *Palatinus Latinus* 1564, giacché in questa seconda eventualità la difformità parziale delle *inscriptiones* potrebbe più agevolmente spiegarsi con un errore nel secondo manoscritto.

¹⁸ Per Lac. 279.22-23 che si tratti di un escerto paolino lo si ricava dal confronto con il corrispondente passo dei *Digesta*. E infatti, se si seguisse a ritroso l'ordine degli escerti di tradizione gromatica, si incontrerebbe, prima di Lac. 279.20-21 (*inscriptio: Idem libro XV ad Sabinum*), Lac. 279.6-19, recante la seguente *inscriptio: Item post alia*, corrispondente però a Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.9-11. L'ordine dei materiali gromatici, con l'esclusione di Lac. 279.1-5 (escerto di Gaio) sarebbe il seguente: Lac. 279.6-19, Lac. 279.20-21, Lac. 279.22-23. Ma il primo frammento paolino, che giustificerebbe in Lac. 279.20-21 e Lac. 279.22-23 l'impiego di una *inscriptio* abbreviata con il consueto '*idem*' in luogo dell'indicazione del giureconsulto, si incontra solo in Lac. 276.18 ss., cioè nel lungo escerto di Paolo corrispondente appunto a Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4 e ss. Esso, però, si trova intervallato da Lac. 278.13-17 (*inscriptio: Modestinus libro primo et decimo pandictarum*), Lac. 278.18-20 (*inscriptio: Iulianus libro octavo digestorum*), Lac. 278.21-24 (*inscriptio: Idem*

corrispondono, in *F*, rispettivamente a Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2.1, in fine e a Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.6.

Sicché, se si ritenesse corretta l'*inscriptio* di Lac. 276.10¹⁹, le problematiche palingenetiche finirebbero per riguardare sempre luoghi di Paolo tratti o dal ventitreesimo o dal ventiquattresimo dei *libri ad edictum*. In altri termini, il fatto che in Lac. 279.22-23 l'*inscriptio* "gromatica" rechi l'indicazione del libro ventiquattresimo del commento all'editto, non solo renderebbe ulteriormente plausibile la natura parallela e indipendente della tradizione di *Gp* rispetto ad *F*, ma pure una tradizione altrettanto indipendente dei materiali giurisprudenziali presumibilmente contenuti in *Gp* (o nell'eventuale suo archetipo)²⁰.

Rimarrebbe, poi, da armonizzare questi specifici dati con le considerazioni che potrebbero farsi quanto alla presenza di non pochi luoghi in cui è *F* a correggere *Gp*, cioè in cui il *Palatinus Latinus* 1564 reca specifici errori non presenti in *F*²¹. Tali errori, sia pure ben più comuni rispetto all'apposizione di una (più o meno) differente *inscriptio*²², possono condurre nella medesima direzione in cui potrebbero portare i risultati che si traggono dallo studio delle *inscriptiones* (o dalla risoluzione dei problemi palingenetici che si

libro LI digestorum) e, infine, Lac. 278.25-29 (*inscriptio: Gaius libro III ad legem XII tabularum*). L'ordine di *Gp*, dunque, corrisponde a una diversa scelta tematica rispetto alla catena che caratterizza la tradizione di *F*, ma non chiaro è il motivo per cui si sarebbe prescelto di impiegare, in Lac. 279.6, in luogo di una più consona *inscriptio* del tipo 'Paulus libro XXIII ad edictum', la poco perspicua dizione 'item post alia'.

¹⁹ Cfr. *supra*, nt. 10.

²⁰ L'indizio basato su Lac. 279.22-23 è certo più fragile rispetto a quello che si trae da Lac. 276.10-13. Nel primo caso, infatti, la differenza parziale nella *inscriptio* potrebbe trovare una più semplice spiegazione nell'errore del copista che, trasponendo i frammenti scelti secondo uno specifico ordine tematico, avrebbe inavvertitamente "aggiunto" un libro di troppo nella *inscriptio* di Lac. 279.22-23. Tuttavia, nell'ordine del Tit. 10.1 in *F*, Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.6 (cioè Lac. 279.22-23) è separato da Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4 pr.-11. da un frammento solo, cioè Paul. 15 *ad Sab.* D. 10.1.5. E la medesima catena si ritrova, fatta eccezione per i frammenti collocati nel mezzo (cioè: Lac. 278.13-17; Lac. 278.18-20; Lac. 278.21-24 e Lac. 278.25-29), pure in *Gp*, senza che vi sia alcuna possibilità di confusione tra le *inscriptiones* di tali ultimi frammenti, che precedono Lac. 279.6 e ss., e quest'ultimo testo, con cui riprende la trascrizione degli escerti paolini. Questa considerazione varrà, poi, anche per Lac. 279.20-21, cioè per l'escerto immediatamente precedente Lac. 279.22-23, che a sua volta reca una *inscriptio* che parrebbe non passibile di ingenerare qualche tipo di confusione come quella che qui si presenta. Si noti, tuttavia, come dal punto di vista contenutistico il frammento in esame potrebbe più correttamente essere ritenuto parte del libro ventitreesimo del commentario all'editto che, secondo LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 1013 (e v. pure ID., *Das edictum perpetuum*, Leipzig 1927³, 211 s.), sarebbe relativo, tra l'altro, all'*actio finium regundorum*. D'altro canto, pur vero è che il libro ventitreesimo si conclude, nella ricostruzione proposta dallo stesso Lenel, con alcuni frammenti – segnatamente Paul. 23 *ad ed.* D. 10.3.1; Paul. 23 *ad ed.* D. 10.3.8.1-2-3-4; Paul. 23 *ad ed.* D. 10.3.10 pr.; Paul. 23 *ad ed.* D. 10.3.10.1-2 – in tema di *iudicium communi dividundo*, e che, poi, il libro ventiquattresimo si apre con Paul. 24 *ad ed.* D. 43.16.7, cioè con un testo riguardante il *iudicium de utili communi dividundo*, segnando una sorta di continuità tematica tra i due libri. Ritene certamente errata la diversa indicazione gromatica del libro paolino VINCI, *Fines regere*, cit., 543, nt. 12.

²¹ Cfr. per una elencazione STOLTE, *Finium*, cit., 65.

²² Che richiede un certo grado di intenzionalità o, viceversa, di meccanicità nel processo di selezione e ricopiatura dei materiali.

presentano nella tradizione gromatica).

D'altronde, la peculiarità di *Gp* – quella, cioè, di recare almeno una *inscriptio* presumibilmente genuina²³ unitamente ad alcune altre lezioni di qualità notevole – appare in qualche modo anomala se paragonata alla tipologia di mende che pure il *Palatinus Latinus* 1564 presenta rispetto a *F*. E tuttavia, non converrà attribuire troppa importanza a tali corrottele – che, in ogni caso, non possono considerarsi veri e propri errori separativi – la cui presenza, invero, potrebbero giustificarsi in considerazione di una poco accorta revisione del manoscritto approntato dallo scriba²⁴.

Non resta che accennare ai casi in cui *Gp* corregge “Verschreibungen” di *F* che,

²³ Cfr. *supra*, nt. 10.

²⁴ Cfr. STOLTE, *Finium*, cit., 65, che però formula questo specifico appunto con riguardo al caso degli errori di *F* rispetto a *Gp*. Né, poi, si potrà attribuire qualche importanza agli unici due casi in cui *Gp* ed *F* presentano il medesimo errore. Si tratta, segnatamente, di Iul. 51 *dig.* D. 10.1.10, corrispondente a Lac. 278.21-24 – caso in cui *F* e *G* presentano ‘*eos*’, lezione peraltro accettata dallo stesso Lachmann (v. *Gromatici veteres ex recensione Caroli Lachmanni, diagrammata edidit Adolfus Rudorffius*, Berolini 1848, *ad h.l.*) ma rifiutata da MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.* che emenda in ‘*eo*’ – e di Paul. 3 *resp.* D. 10.1.12, corrispondente a Lac. 280.9-15, ove *F* e *G* recano ‘*his*’, lezione accolta da Lachmann ma rifiutata da MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.*, che corregge in ‘*is*’. Si tratta, come facilmente si vede, di corrottele tali che potrebbero essersi prodotte indipendentemente dall’esistenza di un comune archetipo, come pure il caso del lemma ‘*ελεαν*’, che si trova in Lac. 279.1-5 (cioè Gai. 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13), comune a *F* e *Gp*, ma che viene corretto da MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.*, in ‘*ελαίαν*’. Maggiore rilevanza, invece, potrebbe riconoscersi alla lezione, che si trova sempre nel medesimo luogo gaiano, uguale in *F* e in *Gp*, cioè ‘*απολιπεν*’, che MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.* non accetta e, come Lachmann, corregge in ‘*απολείπειν*’. Secondo STOLTE, *Finium*, cit., 66, «Though grammatically possible, the two aorist infinitives probably have been rejected in favour of their indicative counterparts because of the other infinitives in the passage». Sebbene i rilievi di Stolte possano essere condivisi, non va dimenticato come in questo caso la lezione concordante di *F* e *Gp* possa rappresentare una sorta di *lectio difficilior* che, proprio perché comune a entrambe le tradizioni manoscritte, richiederebbe, prima di essere scartata, un maggiore approfondimento quanto all’uso dello specifico tempo verbale. D’altro canto, se si ritiene di non dover mutare il testo – accettando, dunque, la forma verbale trådita dai manoscritti – ciò altro non testimonierà se non il fatto che entrambe le tradizioni recavano la medesima lezione (senza, neppure in questo specifico caso, ritenere necessario un comune archetipo). A conclusioni non del tutto dissimili, come subito si vedrà, giunge parte della critica con riguardo al lemma ‘*τάφον*’ di Gai 4 *ad l. duod. tab.* D. 10.1.13, corrispondente, per quanto interessa in questa sede, a Lac. 279.2. Esso compare nella medesima forma, appunto ‘*τάφον*’, in *Gp* ed *F*. In questo caso, MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.* accetta tale ultima lezione, rifiutata dal Lachmann (cfr. *Gromatici veteres*, cit., *ad h.l.*), che corregge in ‘*τάφρον*’, sul presupposto di Plut. *Sol.* 23.8-12. In quest’ultimo senso v., più recentemente, KAISER, *Spätantike Rechtstexte*, cit., 340 ss., che, però, precisa: «Dennoch ist nach dem Überlieferungsbefund für die Digesten davon auszugehen, dass der Digestentext *τάφον*, nicht aber *τάφρον* lautete», sicché, specie alla luce della tradizione testuale, non si potrebbe procedere ad alcuna emendazione del testo dei *Digesta*. Lo studioso citato, invero, crede probabile che ‘*τάφον*’ si incontrasse già nell’esemplare del commento gaiano alle dodici tavole a disposizione dei compilatori (sebbene non possa escludersi che il lemma fosse stato introdotto durante i lavori di compilazione). A ulteriore conferma di questa ricostruzione, peraltro, STOLTE, *Finium*, cit., 67 adduce Bas. 58.9.13, ove è dato leggere ‘*ἐάν τάφον ἢ βόθρον ὀρύγη*’. In ogni caso, la problematica merita approfondimento, specie perché la scelta di mantenere la lezione di *F* e *Gp* andrebbe ulteriormente motivata alla luce di una anche analisi contenutistica del frammento.

secondo il Mommsen, ne sarebbe viceversa privo²⁵.

Anche in questi casi, invero, si tratta di mende che, data la specifica natura, possono esplicarsi più che altro alla stregua di meri errori ortografici o, comunque, di lettura del testo poi trascritto. Dal punto di vista che qui interessa, dunque, essi potrebbero testimoniare solo una maggiore cura nella correzione del manoscritto di *Gp*, senza che, invece, possano essere addotti quale ulteriore (e più certa) prova dell'indipendenza della tradizione del *Palatinus Latinus* 1564.

Il presente studio, dunque, sia pure in un quadro volutamente non del tutto completo, suscita alcune suggestioni concernenti la trasmissione dei *Digesta*.

È certamente vero, come è stato pure evidenziato²⁶, che l'opera dell'anonimo *mentor* interessato a trascrivere il Tit. 10.1 consente di gettare uno sguardo su un altro manoscritto – probabilmente risalente al VI secolo d.C. – parallelo e indipendente da *F*. Ma, forse, l'aspetto più interessante è che la tradizione gromatica del Tit. 10.1 può essere addotta quale prova di una altrettanto (e *ab antiquo*) differente e indipendente tradizione dei materiali giurisprudenziali ivi riversati.

Si è già detto che il dato meramente quantitativo legato al numero di lezioni più corrette che presenta *Gp* non ha molto significato se assunto in senso assoluto. E tuttavia, è innegabile come nello spazio di un solo Titolo sia stato possibile evidenziare la differente (chiaramente in grado diverso) *inscriptio* che recano tre frammenti, due di essi appartenenti a Paolo – se, naturalmente, si ritiene di dover correggere Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2 accogliendo l'*inscriptio* gromatica che in Lac. 276.10 reca la parte finale del par. 1 – e l'altro al commento al testo decemvirale di Gaio. D'altro canto, e per concludere, a meno di non voler attribuire anche per Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.1.2 l'*inscriptio* trasmessa da *Gp* a un mero errore del copista, il che appare almeno per tale ultimo caso davvero improbabile, rimarrebbe pur sempre chiara l'importanza della stessa che, in realtà, potrà pur sempre essere addotta quale paradigmatico esempio di errore separativo.

A questo specifico aspetto, dunque, quantitativo e qualitativo a un tempo, occorre attribuire maggiore importanza, perché non solo potrà gettare nuova luce nell'ottica dello studio della trasmissione testuale dei *Digesta* ma, pure, in termini di tradizione dei materiali giurisprudenziali utilizzati per la compilazione.

Per una maggiore intellegibilità del saggio, si è ritenuto di dover riportare

²⁵ MOMMSEN, *Ueber die kritische Grundlage*, cit., 416 (*Gesammelte Schriften*, II, *Juristische Schriften*, cit., 115). *Contra*, STOLTE, *Finium*, cit., 65, il quale segnala i seguenti casi, pure evidenziati nell'apparato critico dell'*editio maior*: Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.2, ove in *F* si legge '*autem in*', in luogo di '*aut enim*' di *G*; Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.6, dove in *F* si trova '*habebat*', recando *G*, invece, '*habebit*' e, ancora, '*quoniam*' in *F* e '*quam*' in *G* (che concorda, peraltro, con *PLU*); Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.7, per cui si legge in *F* '*ad*' e in *G* '*an*' (*om. VLU*); infine, in Pap. 2 *resp.* D. 10.1.11, dove *F* reca '*successionam*' e *Gg*, di contro, '*successionem*', emendati da MOMMSEN, *Digesta*, cit., *ad h.l.* in '*successionum*'.

²⁶ STOLTE, *Finium*, cit., 70, il quale nota come, per altro verso, a una diversa tradizione dei *Digesta* lo studioso possa approcciarsi solo attraverso lo studio dei frammenti papiracei. Su questi ultimi, e sugli eserti contenuti su supporto pergameneo, cfr. i saggi contenuti in S. AMMIRATI, D. MANTOVANI (a cura di), *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, Pavia 2018; cui *adde*, anche se riferito a due manoscritti di epoca medievale, lo studio di P. LAMBRINI, *Per un rinnovato studio della tradizione manoscritta del Digesto: il caso di aer nell'elencazione delle res communes omnium*, in *KOINΩNLIA* 44.I (2020), 817 ss.

separatamente alcuni dei frammenti discussi. Più precisamente, sulla colonna di destra si trova l'escerto nella forma trädita da *F* mentre, quella di sinistra, reca il passo secondo la restituzione del Lachmann. Nelle note, infine, è stato riprodotto, solo per la parte che qui direttamente interessa, l'apparato critico dell'*editio maior* (o, anche, il contenuto delle note apposte dal Mommsen a determinati lemmi).

Lac. 276.4-9 = Ulp. 19 *ad*
ed. D. 10.1.2 pr.-1

Ulpianus libro XVIII ad
edictum. *Haec actio pertinet*
ad predia rustica, quamvis
aedificia interveniant: neque
enim multum est, arbores
quis in confinium an aedi-
ficium ponat. 1. Iudici fi-
nium regundorum permittitur
ut, ubi non possit dirimere fi-
nes, adiudicatione controver-
siam dirimat.

Ulp. 19 *ad ed. D. 10.1.2*
pr.-1 (Pal. 630)

Haec actio pertinet ad praed-
*ia*²⁷ *rustica, quamvis aedifi-*
cia interveniant: neque enim
*multum interest*²⁸, *arbores*
*quis in confinio*²⁹ *an aedifi-*
cium ponat. 1. Iudici finium re-
gundorum permittitur, ut, ubi
non possit dirimere fines, adiu-
dicacione controversiam dirimat
[...].

Lac. 276.10-13 = ?

Paulus libro XXIII ad
edictum.

Ulp. 19 *ad ed. D. 10.1.2.1,*
in fine (Pal. 630)

³⁰ *et si forte amovendae veteris*
obscuritatis gratia per aliam re-
gionem fines dirigere iudex velit,

²⁷ La variante '*predia*' di *G* non è segnalata dal Mommsen. Essa appare, tuttavia, irrilevante, potendo essere sussunta tra i semplici errori ortografici (il suono sarebbe stato, in ogni caso, indistinguibile).

²⁸ interest] est *G*.

²⁹ confinium *G*.

³⁰ *ante et si forte ins. Paulus libro xxiii ad edictum G, om. reliqui libri: Graecis in huius tituli legibus citandis convenit cum Florentina, ut BS 12, 2, 32. 22, 1, 10.*

et si forte amovendae veteris obscuritatis gratia per aliam regionem fines dirigere iudex velit, potest hoc facere per adiudicationem et condemnationem.

potest hoc facere per adiudicationem³¹ et condemnationem.

Lac. 278.25-29 e 279.1-5
= Gai. 4 *ad l. duod. tab. D.*
10.1.13

Gai. 4 *ad l. duod. tab. D.*
10.1.13 (Pal. 437)

Gaius libro IIII ad legem XII tabularum. *Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse. nam illic ita est. ἔάν τις αἰμασιάν παρὰ ἄλλοτρίω χωρίω*

³²*Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo³³ eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est: ³⁴ ἔάν τις αἰμασιάν ³⁵ παρ' ἄλλοτρίω χωρίω ὀρυγῆ ³⁶, τὸν*

³¹ adiudicationem] *GP^bLU*, iudicationem *FP^aV^a*.

³² libro III *G²*.

³³ La variante 'quodam modo' di *G* non è rilevata dal Mommsen.

³⁴ *Graeca om. PV, habent eantica tantum LU, plena F et G (ubi αλδ promiscue significantur nota λ), item ex parte Tipucitus, integra sed mutata scholia ad Synopsin sic: [...]. praeterea argumentum legis rettulit Plutarchus (Solon. c. 23) sic: [...].*

³⁵ αἰμασιάν] αἰμαντια *G*.

³⁶ L'editio maior reca, alla nt. 2 al lemma 'ὀρυγῆ', solo la seguente annotazione: ὀρύττη?. Cfr. tuttavia *Corpus iuris civilis. Editio stereotypa undecima. Volumen primum. Institutiones recognovit Paulus Krueger. Digesta recognovit Theodorus Mommsen. Retractavit Paulus Krueger*, Berolini 1908, ad *h.l.*, nt. 10, ove si trova già accettata la lezione in precedenza dubbia, al contempo annotandosi: «*ορυγε FG*».

ὀρύγη, τὸν ὄρον
μὴ παραβαίνειν· ἐὰν
τειχίον, πόδα
ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ
οἴκημα, δύο πόδας· ἐὰν
δὲ τάφρον ἢ βόθρον
ὀρύττη, ὅσον τὸ
βάθος ἦ, τοσοῦτον
ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ
φρέαρ, ὀργυιά·
ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν
έννεα πόδας ἀπὸ τοῦ
ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ
δὲ ἄλλα δένδρα πέντε
πόδας.

Lac. 279.6-19 = Paul. 23
ad ed. D. 10.1.4.9-10-11

Item post alia. 9. *Finium
regundorum actio in agris vecti-
galibus, et inter eos qui usum*

ὄρον³⁷ μὴ
παραβαίνειν· ἐὰν
τειχίον³⁸, πόδα
ἀπολείπειν·³⁹ ἐὰν
δὲ οἴκημα, δύο πόδας.
ἐὰν δὲ τάφρον⁴⁰ ἢ
βόθρον ὀρύττη⁴¹,
ὅσον⁴² τὸ βάθος ἦ,
τοσοῦτον⁴³
ἀπολείπειν⁴⁴· ἐὰν
δὲ φρέαρ, ὀργυιά⁴⁵.
ἐλαίαν⁴⁶ δὲ καὶ συκῆν
έννεα πόδας ἀπὸ τοῦ
ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ
δὲ ἄλλα δένδρα πέντε
πόδας.

Paul. 23 ad ed. D. 10.1.4.9-
10-11 (Pal. 379)

9. *Finium regundorum actio et
in⁴⁷ agris vectigalibus et inter
eos qui usum fructum⁴⁸*

E infatti, *Gp* reca, al fol. 125v, la lezione ‘OPYTE’, così come *F* al fol. 161v. e *Gg* al fol. 82r. Peraltro, PAOLI, *La loi*, cit., 505, nt. 2, osserva: «Dans la première édition de Mommsen on lit ὀρύγη, une forme qui dans la langue grecque n'existe pas, et qui n'a pas même la justification d'une transcription matérielle».

³⁷ τὸν ὄρον] τον (ιον *G*^s) ορονα *G*.

³⁸ τυχιον *G*.

³⁹ απολιπειν *FG*.

⁴⁰ τάφρον (*Leunclavius ex Plutarchi l.c.*)?

⁴¹ οριττη *G*.

⁴² ἄν *ins*.

⁴³ η τος *om. G*.

⁴⁴ απολιπειν *FG*.

⁴⁵ οριωian *G*.

⁴⁶ ελεαν *FG*.

⁴⁷ et in] et *G*^{1 2}.

⁴⁸ usum fructuum *G*^{1 2}, sed *Palatinus liber habet fructum ab eadem manu utroque loco mutatum in fructuum*.

fructuum habent, vel fructuarium et dominum proprietatis vicini fundi, et inter eos qui iure pignoris possident, competere potest. 10. Hoc iudicium locum habet in confinio praediorum rusticorum. nam in confinio praediorum urbanorum displicuit: neque enim confines hii sed magis vicini dicuntur, et ea communibus parietibus plerumque disternantur. et ideo si agris aedificia iuncta sunt, locus huic actioni non erit: et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit. 11. Sive flumen sive via publica intervenit, confinium non intellegitur, et ideo finium regundorum agi non potest.

Lac. 279.22-23 = Paul. 24
ad ed. D. 10.1.6

Idem libro XXIII ad
edictum. *Sed si rivus privatus
intervenit, finium regundorum
agi potest.*

habent vel fructuarium et dominum proprietatis vicini fundi et inter eos qui iure pignoris possident competere⁴⁹ potest. 10. Hoc iudicium locum habet in confinio praediorum rusticorum: nam in confinio praediorum⁵⁰ urbanorum displicuit, neque enim confines hii⁵¹, sed magis vicini dicuntur et ea communibus parietibus plerumque disternantur. et ideo et si in⁵² agris aedificia iuncta sint⁵³, locus huic actioni non erit: et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit. 11. Sive flumen sive⁵⁴ via publica intervenit, confinium non intellegitur, et ideo finium regundorum agi non potest,⁵⁵

Paul. 23 ad ed. D. 10.1.6
(Pal. 379)

⁵⁶*Sed si rivus privatus intervenit, finium regundorum agi potest.*

⁴⁹ La lezione di Gp, cioè 'competere', non è segnalata dal Mommsen. Gg, invece, reca la correzione in 'competere' apposta da altra mano. Ad ogni modo, la variante non ha alcun valore.

⁵⁰ nam in confinio praediorum] G¹ 2, om. FPLU.

⁵¹ confines hii G¹ 2, confinia haec P^bV^bLU.

⁵² et si in] si G², si in U.

⁵³ sint] sunt G²PVL.

⁵⁴ sive flumen sive] G cum Tipucito: ποταμοῦ ἢ δημοσίας ὁδοῦ παρεντιθεμένης, sive FP^aV^a, si vero P^bV^bLU.

⁵⁵ Paul. 23 ad ed. D. 10.1.4.11 si completa con il successivo Paul. 15 ad Sab. D. 10.1.5 (Pal. 1874).

⁵⁶ libro xxiii G.

Lac. 280.16-19 = ?

Gai. 4 *ad l. duod. tab. D.*
10.1.13 (Pal. 437)

Gaius libro III ad legem XII tabularum. *In actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodam modo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse. nam illic ita est.*

[...] *in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodam modo*⁵⁷ *eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est [...].*

⁵⁷ Cfr. *supra*, nt. 33.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti (Università di Urbino)

Co-direttori: Luigi Mari (Università di Urbino), Lucio Monaco (Università di Urbino), Paolo Morozzo Della Rocca (Università di Urbino).

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri (Università di Urbino), Jean Andreau (ÉHÉSS), Franco Angeloni (Università di Urbino), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Alessandro Bondi (Università di Urbino), Licia Califano (Università di Urbino), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Piera Campanella (Università di Urbino), Antonio Cantaro (Università di Urbino), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto Clini (Università di Urbino), Maria Grazia Coppetta (Università di Urbino), Lucio De Giovanni (Università di Napoli, Federico II), Laura Di Bona (Università di Urbino), Alberto Fabbri (Università di Urbino), Carla Faralli (Università di Bologna), Fatima Farina (Università di Urbino), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Andrea Giussani (Università di Urbino), Matteo Gnes (Università di Urbino), Peter Gröschler (Università di Magonza), Guido Guidi (Università di Urbino), Chiara Lazzari (Università di Urbino), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Guido Maggioni (Università di Urbino), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Paolo Polidori (Università di Urbino), Elisabetta Righini (Università di Urbino), Orlando Roselli (Università di Firenze), Eduardo Roza Acuña (Università di Urbino), Massimo Rubechi (Università di Urbino), Gianni Santucci (Università di Trento), Desirée Teobaldelli (Università di Urbino), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova).

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio (Università di Urbino), M. Paola Mittica (Università di Urbino)

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini (Università di Urbino), Chiara Gabrielli (Università di Urbino)

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Giulia Renzi, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini.

Referee esterni

Stefano Barbati, Andrea Bonomi, Nerina Boschiero, Antonio Cavaliere, Donato Antonio Centola, Maria Vita De Giorgi, Valentina Fiorillo, Gabriele Fornasari, Biagio Giliberti, Paolo Heritier, Orazio Licandro, Angela Lupone, Alessandra Magliaro, Arrigo Manfredini, Felice Mercogliano, Massimo Miglietta, Vania Patanè, Stefano Polidori, Alvisè Schiavon, Chiara Scivoletto, Laura Scomparin, Susanna Screpanti, Matteo Timiani, Giovanni Battista Varnier.

Cultura giuridica e diritto vivente - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
